

# GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2016

## 1. Come è cambiato il diritto annuale dal 2015 in poi

L'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), ha previsto una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio** e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio – si legge al comma 1 - **l'importo del diritto annuale** di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto:**

- **del 35 per cento, per l'anno 2015,**
- **del 40 per cento, per l'anno 2016, e**
- **del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2017.**

## 2. Il diritto annuale per l'anno 2015

Con il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state determinate le **misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015** alle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.

Le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel REA, anche per le loro sedi secondarie e unità locali, sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del D.I. 21 aprile 2011, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'articolo 28 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, **a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento.**

## 3. Il diritto annuale per l'anno 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 22 dicembre 2015, Prot. 279880**, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2016** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Nella Nota viene evidenziato nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, secondo quanto stabilito l'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), **l'importo del diritto annuale** di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto, per l'anno 2016, del 40%.**

Prima di proseguire, vogliamo ricordare i seguenti due punti essenziali:

1) Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2) Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali / sedi secondarie, necessari per determinare il diritto totale dovuto **devono essere sempre arrotondati all'unità di euro** secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (si veda, a tale proposito, la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30 marzo 2009*).

In base alla normativa citata in precedenza, **gli importi del diritto annuale per l'anno 2016** sono determinati in base alle tabelle che seguono, **già ridotte del 40%**.

#### **A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA**

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.</b> (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>52,80</b> (1)	<b>53,00</b> (1)
<b>Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

(1) Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00**.

Nel caso invece, all'importo di 52,80 debba essere aggiunta una percentuale di maggiorazione disposta dalla Camera di Commercio di competenza (Vedi il Punto 4), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante dagli importi previsti dalle Tabelle n. 1 e n. 5.**

#### **B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA**

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Soggetti iscritti nel REA</b> (Repertorio Economico Amministrativo) (1)	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Imprese con ragione di società semplice agricola (1)</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Imprese con ragione di società semplice non agricola</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

### **C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO**

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Imprese con sede principale all’estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie</b> (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	<b>66,00</b> (1)	<b>66,00</b> (1)

(1) Le imprese con sede principale all’estero che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 40% è pari a **66,00 euro**.

### **D. UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE**

Tabella n. 5 – **UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo previsto</b> (1)	<b>Importo da pagare</b> (1)
<b>Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I.</b>	<b>10,56</b>	<b>11,00</b>
<b>Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Nuove unità locali delle imprese con ragione di</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>

<b>società semplice non agricola</b>		
<b>Nuove unità locali di società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>

(1) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a  $52,80 \times 20\% =$  **euro 10,56** (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 40% e quindi ad **un massimo di 120,00 euro**). Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è quello indicato nella colonna **"Importo da pagare"**.

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 4) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è quello indicato nella colonna **"Importo da pagare"**.

Nel caso, invece, all'importo di 52,80 debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 4), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante dagli importi indicati nella colonna "Importo previsto"**, seguendo i criteri indicati al Punto 1.

**ESEMPLI:** Nel caso in cui l'impresa individuale ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **63,36 euro** ( $52,80 + 10,56$ ), che, arrotondato, porta ad un diritto annuale da versare mediante Modello F24 pari a **63,00 euro**.

Nel caso, oltre alla sede, abbia due unità locali nella stessa Provincia, l'importo da pagare è di **73,92 euro** ( $52,80 - 10,56 + 10,56$ ), che, arrotondato, porta ad un diritto annuale da versare mediante Modello F24 pari a **74,00 euro**.

## **E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio 2015**, le aliquote definite, da ultimo, con il *decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)*, per scaglioni di fatturato, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

<b>Scaglioni di fatturato</b>			
	<b>Da Euro</b>	<b>A Euro</b>	<b>Aliquote</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00 €</b> in misura fissa (1)
<b>2</b>	<b>100.001,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,015%</b>
<b>3</b>	<b>250.001,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,013%</b>
<b>4</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,010%</b>
<b>5</b>	<b>1.000.001,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,009%</b>

<b>6</b>	<b>10.000.001,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,005%</b>
<b>7</b>	<b>35.000.001,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,003%</b>
<b>8</b>	<b>50.000.001,00</b>	<b>e oltre</b>	<b>0,001%</b> fino ad un massimo di <b>40.000 € (2)</b>

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 40%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **120,00 euro**.

(2) Anche per l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 40%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore a 24.000,00 euro**.

Tabella 6a – **FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE**

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la sede	con riduzione al 40% per il 2016
da euro	a euro			
0,00	100.000,00	Misura fissa	€ 200,00	120,00
100.000,01	250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00	
250.000,01	500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00	
500.000,01	1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00	
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00	
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00	
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00	
oltre 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00	fino ad un massimo di 24.000,00

### **TABELLA RIASSUNTIVA**

Per maggior chiarezza, si riporta una tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con le relative note di chiarimento.

Tabella 7

TIPO DI IMPRESA	Importo previsto		Importo da pagare	
	Sede	Unità locale	Sede	Unità locale
<b>Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)</b>	<b>52,80</b> (1)	<b>10,56</b> (1)	<b>53,00</b> (1)	<b>11,00</b> (1)
<b>Imprese individuali iscritte nella Sezione</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>

<b>ordinaria del R.I.</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)				(5)
--	--	--	--	-----

<b>Soggetti iscritti nel REA</b> (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>18,00</b> (3)		<b>18,00</b> (3)	
---	---------------------	--	---------------------	--

<b>Imprese con ragione di società semplice agricola</b> (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011) (4)	<b>60,00</b>	<b>12,00</b>	<b>60,00</b>	<b>12,00</b> (5)
<b>Imprese con ragione di società semplice non agricola</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b> (5)
<b>Società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>120,00</b>	<b>24,00</b>	<b>120,00</b>	<b>24,00</b> (5)
<b>Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>120,00</b> (2)	<b>24,00</b>	<b>120,00</b> (2)	<b>24,00</b> (5)
<b>Società di persone (SNC – SAS)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>120,00</b> (2)	<b>24,00</b>	<b>120,00</b> (2)	<b>24,00</b> (5)
<b>Società di capitali (SPA – SApA – SRL)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>120,00</b> (2)	<b>24,00</b>	<b>120,00</b> (2)	<b>24,00</b> (5)
<b>Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>120,00</b> (2)	<b>24,00</b>	<b>120,00</b> (2)	<b>24,00</b> (5)

<b>Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b> (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>66,00</b> (6)		<b>66,00</b> (6)	
--	---------------------	--	---------------------	--

**(1)** Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a 52,80 x 20% = **euro 10,56** (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 40% e quindi ad **un massimo di 120,00 euro**). Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **11,00 euro**.

Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 4) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00**.

Nel caso, invece, all'importo di 52,80 debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 4), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

**ESEMPLI:** Nel caso in cui l'impresa individuale ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **63,36 euro** (52,80 + 10,56), che, arrotondato, porta ad un diritto annuale da versare mediante Modello F24 pari a **63,00 euro**.

Nel caso, oltre alla sede, abbia due unità locali nella stessa Provincia, l'importo da pagare è di **73,92 euro** (52,80 – 10,56 + 10,56), che, arrotondato, porta ad un diritto annuale da versare mediante Modello F24 pari a **74,00 euro**.

(2) Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavole n. 6 e 6a).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

(4) Nella **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle "imprese agricole / imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

(5) Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** al netto di eventuali maggiorazioni pari a 120,00 x 20% = **euro 24,00** (fino ad un massimo di 200 euro, cifra che va ridotta del 40% e quindi ad un **massimo di 130,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa **ha una sola unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **24,00 euro**.

Nel Province in cui l'impresa ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale, l'importo da versare è pari a **144,00 euro** (120,00 + 24,00); nel caso di sede più due unità locali, l'importo da versare sarà di **168,00 euro** (120,00 + 24,00 + 24,00), e così via. Si veda anche la precedente nota 6.

(6) Le **imprese con sede principale all'estero** che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, **per ciascuna di esse**, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 40% è pari a **66,00 euro**.

#### **4. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per l'anno 2015**

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 18, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, ciascuna singola Camera di Commercio ha la possibilità di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

A tale proposito, il Ministero. Nella circolare in commento, ha ritenuto opportuno richiamare codeste Camere di Commercio "ad un uso di tale possibilità **estremamente limitato e rigoroso**, nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e nell'ambito delle sole esigenze per le quali la legge consente tale possibilità", concessa esclusivamente "per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza" e per gli specifici esercizi annuali a tal fine individuati.

**In attesa che vengano comunicate le decisioni riguardanti l'anno 2016**, si riporta, a titolo indicativo, l'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale **per l'anno 2015**.

Tabella n. 8

<b>CAMERE DI COMMERCIO</b>	<b>Maggiorazione</b>	<b>Deliberazione</b>
<b>AGRIGENTO</b>	<b>20%</b>	
<b>ALESSANDRIA</b>	<b>15%</b>	n. 167 del 14 novembre 2013
<b>ASTI</b>	<b>20%</b>	
<b>CALTANISSETTA</b>	<b>20%</b>	
<b>CATANIA</b>	<b>20%</b>	

<b>FIRENZE</b>	<b>20%</b>	
<b>GORIZIA</b>	<b>20%</b>	
<b>LA SPEZIA</b>	<b>10%</b>	
<b>LIVORNO</b>	<b>15%</b>	
<b>MACERATA</b>	<b>20%</b>	
<b>MASSA CARRARA</b>	<b>20%</b>	n. 98 del 25 novembre 2014
<b>MESSINA</b>	<b>20%</b>	
<b>PALERMO</b>	<b>20%</b>	
<b>PERUGIA</b>	<b>20%</b>	n. 3 del 17 marzo 2008
<b>PISA</b>	<b>20%</b>	
<b>PRATO</b>	<b>20%</b>	
<b>RAGUSA</b>	<b>10%</b>	
<b>RIMINI</b>	<b>20%</b>	
<b>SIENA</b>	<b>10%</b>	n. 14 del 29 ottobre 2013
<b>SIRACUSA</b>	<b>20%</b>	
<b>TRAPANI</b>	<b>20%</b>	
<b>VERBANO CUSIO OSSOLA</b>	<b>20% - 10% (*)</b>	
<b>VERCELLI</b>	<b>10%</b>	
<b>VICENZA</b>	<b>15%</b>	Per gli anni 2016 - 2017

(\*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.

**DIRITTO ANNUALE 2016**  
**IMPORTI DA PAGARE NELLE CAMERE DI COMMERCIO CHE**  
**HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE DEL 20%**

Tabella n. 9

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI DA PAGARE	
	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	<b>63,00</b>	<b>13,00</b>
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione ordinaria del R.I.	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	<b>22,00</b>	
Società semplice agricola	<b>72,00</b>	<b>14,00</b>
Società semplice non agricola	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società di persone	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società di capitali	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	<b>79,00</b>	



**DIRITTO ANNUALE 2016**  
**IMPORTI DA PAGARE NELLE CAMERE DI COMMERCIO CHE**  
**HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE DEL 15%**

Tabella n. 10

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI DA PAGARE	
	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	<b>61,00</b>	<b>12,00</b>
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione ordinaria del R.I.	<b>138,00</b>	<b>28,00</b>
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	<b>21,00</b>	
Società semplice agricola	<b>69,00</b>	<b>14,00</b>
Società semplice non agricola	<b>132,00</b>	<b>28,00</b>
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	<b>138,00</b>	<b>28,00</b>
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	<b>138,00</b>	<b>28,00</b>
Società di persone	<b>138,00</b>	<b>28,00</b>
Società di capitali	<b>138,00</b>	<b>28,00</b>
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	<b>76,00</b>	

**DIRITTO ANNUALE 2016**  
**IMPORTI DA PAGARE NELLE CAMERE DI COMMERCIO CHE**  
**HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%**

Tabella n. 11

TIPO DI IMPRESA	IMPORTI DA PAGARE	
	SEDE	UNITA' LOCALE
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.	<b>58,00</b>	<b>12,00</b>
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione ordinaria del R.I.	<b>132,00</b>	<b>26,00</b>
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	<b>20,00</b>	
Società semplice agricola	<b>66,00</b>	<b>13,00</b>
Società semplice non agricola	<b>132,00</b>	<b>26,00</b>
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	<b>132,00</b>	<b>26,00</b>
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	<b>132,00</b>	<b>26,00</b>
Società di persone	<b>132,00</b>	<b>26,00</b>
Società di capitali	<b>132,00</b>	<b>26,00</b>
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	<b>73,00</b>	